

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE MUSEO DEL CASTAGNO, DEL MUSEO LABORATORIO DEL BORLENGO E DEL CASTAGNETO DIDATTICO.

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 30 del mese di Aprile in Modena, presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, Viale J.Barozzi, 340.

Con la presente scrittura privata, redatta a cura dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, da valersi ad ogni effetto di Legge,

TRA

L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E DELLA BIODIVERSITÀ- EMILIA CENTRALE con sede in Modena, Viale J.Barozzi, 340 – C.F. 94164020367 e P.IVA 03435780360, rappresentata dal Funzionario Incaricato Dott. Enzo Valbonesi, nato a S. Sofia (FO), il 08/09/1952

E

Olmi Gianluigi, nato a Bologna, il 20 luglio 1958, C.F. LMOGLG58L20A944B, residente a Vergato, in via Basabue 33, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione "LA SLUCADORA", con sede a Zocca (Mo), Via San Giacomo 724, C.F. 94130820361

PREMESSO

- -Che a partire dall'1/1/2012 il Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina è stato soppresso e sostituito con il nuovo "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale" che è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi degli ex Consorzi di Gestione dei Parchi Regionali così come definito nella Legge Regionale istitutiva N.24 del 23/12/2011 della Regione Emilia-Romagna;
- che in data 01/04/2011 fu stipulato un contratto tra l'ex Consorzio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina ed il Comune di Zocca con il quale, il Comune medesimo assegnava all'ex Consorzio Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, fino al 31/12/2020, la gestione del Museo del Castagno e del Museo Laboratorio del Borlengo ubicato in località S.Giacomo del Comune di Zocca con obbligo da parte dell'ex Consorzio stesso di assicurarne la corretta gestione;
- che successivamente l'ex Consorzio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina ha provveduto, con proprio atto, e previa autorizzazione del Comune di Zocca, ad affidare all'Associazione locale "La Slucadora" il servizio di gestione dei suddetti Musei;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, con deliberazione del proprio Comitato Esecutivo n.32 del 19/04/2013, concesse alla suddetta Associazione Locale, anche per l'anno 2013, l'uso esclusivo, quale sede operativa della medesima, dei locali adibiti a Museo del Castagno ed a Museo Laboratorio del Borlengo, nonché l'utilizzo dell'annesso castagneto adiacente all'intero complesso immobiliare;
- che pur essendo tale struttura limitrofa, ancorché non ricompresa all'interno del perimetro del Parco, ne è già da anni valido strumento e parte integrante dello stesso per quanto riguarda le attività di sviluppo turistico del territorio e di valorizzazione delle tradizioni locali;
- che L'Associazione Locale "La Slucadora" risulta regolarmente iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Modena di cui alla Legge Regionale n.34/2002 con Determinazione del Direttore dell'Area Welfare Locale n.75 del 05/04/2013;
- che la presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art.12, della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.34/2002;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – PREMESSE

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ART.2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale (di seguito "Ente") concede in uso i locali adibiti a Museo del Castagno ed a Museo-Laboratorio del Borlengo, posti al piano terra del complesso immobiliare denominato Fondo San Giacomo, identificati al Foglio 46, Mappale 160, Subalterni 2 (S1), 3 (S1) e 5 (S1-T), per quest'ultimo limitatamente all'area evidenziata nell'elaborato planimetrico allegato, in quanto "Area Cortiliva comune a tutti i Subalterni del Mappale 160", e il castagneto didattico di cui al Foglio 45, Mappale 339 (ex 95) del Comune di Zocca, all'Associazione "LA SLUCADORA", con sede in Zocca (Mo), Via San Giacomo, 724 (di seguito "Associazione"). Gli stabili saranno utilizzati come sede operativa dell'Associazione. Detti immobili e i relativi locali, gli infissi, gli impianti, le aree, in data odierna, per effetto del presente atto, vengono concessi all'Associazione nello stato d'uso e di diritto in cui si trovano, ben conosciuto ed accettato dalle parti.

L'Associazione si impegna nella gestione dei musei (vedasi successivo ART.4 della presente convenzione) garantendo ogni anno, e per tutta la durata del presente convenzione, le aperture da Pasqua alla prima domenica di Novembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, così come di seguito definito:

- giorni festivi dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre;
- giorni festivi e prefestivi dei mesi di luglio e ottobre;
- tutti i giorni nel mese di agosto.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire aperture straordinarie dei musei e ad effettuare visite guidate in occasione di attività di educazione ambientale promosse direttamente dall'Ente, oltre a prestare la più ampia collaborazione verso soggetti terzi per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e/o attività, nel rispetto dei principi statuari dell'Associazione stessa.

L'Associazione sarà altresì tenuta a mettere a disposizione l'utilizzo della sala del Museo-Laboratorio del Borlengo, dell'area cortiliva antistante e del porticato del Museo del Castagno per la celebrazione di matrimoni civili avallati dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Zocca.

Per altre eventuali attività istituzionali richieste dal Comune di Zocca, o da altri Enti o Associazioni, ad esclusione dell'Ente, l'Associazione dispone, nel rispetto dei propri principi statuari, dell'assegnazione dei locali e degli spazi, fermo restando che le responsabilità saranno in capo al soggetto richiedente.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 3 (tre). Eventuali rinnovi dovranno essere espressamente concordati e dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

ART.4 – ONERI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna ogni anno e per tutta la durata della presente convenzione a:

- a) Mantenere inalterata la destinazione d'uso degli immobili in questione a struttura espositiva/museale legata al tema storico/culturale/naturalistico della castagna ed a struttura espositiva/laboratorio/degustazione del Borlengo realizzando, in piena autonomia, le proprie attività statuarie;
- b) A garantire e gestire l'accesso del pubblico alle strutture museali oggetto della presente convenzione ai visitatori in possesso di biglietto rilasciato dalle strutture dell'Ente,
- c) A farsi carico esclusivo, per tutta la durata della presente convenzione, di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di utenze varie (acqua, energia elettrica, gas metano, telefono, etc.);
- d) Per quanto concerne le spese relative alle utenze indivise riferite ai locali del Museo Laboratorio del Borlengo e della parte ad esso sovrastante adibita ad "Ostello-Antico Ospitale di S.Giacomo", segnatamente per le forniture di energia elettrica, acqua e gas metano per la sola produzione di acqua calda sanitaria, l'Associazione si impegna a versare, in un'unica soluzione, al Gestore dell'Ostello, la somma forfettaria di € 150,00 (€ centocinquanta/00), rivalutabili annualmente in base al codice ISTAT ed alla eventuali variazioni delle tariffe dei servizi forniti registrati annualmente, nell'impossibilità di scorporare i consumi, se non con costose modifiche agli impianti;

e) a mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, l'immobile, gli impianti e i servizi accessori nelle normali condizioni di manutenzione ordinaria, secondo la diligenza della regola d'arte, in modo che al termine contrattuale, gli stessi e le loro singole parti, nel loro complesso, risultino nelle normali condizioni d'uso, compatibilmente con il degrado e/o l'obsolescenza dovuti al decorso del tempo. Nello specifico l'Associazione si impegna ad eseguire:

- la regolare pulizia dell'area di competenza dei musei;
- la regolare pulizia delle sale dei Musei;
- la periodica imbiancatura degli ambienti;
- la periodica verniciatura delle staccionate e tavoli esterni ivi presenti;
- periodici piccoli lavori di falegnameria per il ripristino di attrezzature in legno, qualora se ne dovessero creare le condizioni;
- periodici piccoli lavori di muratura per il ripristino di attrezzature in pietra o sasso, qualora se ne dovessero creare le condizioni;

L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire la gestione e la cura dell'antistante castagneto secolare didattico. Nello specifico l'Associazione si impegna ad eseguire:

- periodico sfalcio dell'erba;
- pulizia del castagneto mediante piccole potature limitate al taglio delle ramificazioni secche;
- manutenzione ordinaria del capanno in legno ivi presente denominato "Capanno del Boscaiolo";

f) a presentare all'Ente il programma annuale delle attività da svolgersi presso i Musei. Nella fattispecie, l'Associazione, dovrà organizzare e svolgere iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione delle caratteristiche del luogo. In particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti propri della struttura espositiva e museale:

1. Storia e tradizione locale della cultura della castagna;
2. Laboratorio del Borlengo: esposizione e degustazione.

Le specifiche iniziative tematiche verteranno su:

1. memoria, arte e cultura;
2. natura, ambiente, sport e benessere;
3. agricoltura, prodotti tipici ed enogastronomia.

Le iniziative dovranno essere rivolte, in particolare modo a scuole, associazioni, famiglie, piccoli gruppi sportivi e agli utenti individuali, nonché realizzate in piena autonomia e nel rispetto dei principi statuari dell'Associazione stessa;

- g) a rendicontare e relazionare, su richiesta, e comunque, obbligatoriamente, a consuntivo annuale circa l'attività museale (visitatori, scuole, gruppi turistici, ecc) e in merito alle singole iniziative realizzate.
- h) ad avvalersi prevalentemente di volontari iscritti all'Associazione, per la realizzazione di quanto suddetto e al fine di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

ART.5 – CORRISPETTIVI, CORRESPONSIONE COMPENSI E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra l'Ente si impegna a versare all'Associazione un contributo forfettario annuo di € 3.500,00 Tale contributo sarà liquidato in unica soluzione tramite bonifico bancario, entro il 10 Dicembre di ogni anno e per ogni anno di validità della presente convenzione.

L'Associazione svolgerà per conto dell'Ente di gestione la vendita dei biglietti per l'accesso alle strutture, alle aree ed ai servizi del Parco. Sarà cura del Parco fornire periodicamente i biglietti all'Associazione la quale è tenuta a presentare il rendiconto dei biglietti venduti ed al versamento del relativo incasso.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare periodicamente, ed almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente convenzione mediante controlli periodici ai locali e/o alle attività, da attuarsi ad opera dei dipendenti dell'Ente responsabili di servizio o loro incaricati.

ART.6 – NORME

Non sono ammesse variazioni o innovazioni agli immobili, agli impianti ed ai servizi accessori, salvo diversa indicazione e/o autorizzazione specifica emanata da parte dell'Ente comodante. L'Associazione solleva e manleva l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e penale per i rischi verso terzi derivanti da cause connesse

all'allestimento ed allo svolgimento delle attività volte al raggiungimento delle finalità statutarie. L'Associazione è costituita custode dei locali museali dell'immobile come specificati e dovrà tenerli con la massima diligenza, nonché nel rispetto di quanto previsto nel D.LGS. 106/2009 – Art.28 Comma 1, così come meglio specificato nelle pagine n.18-19-20-31-68-69-70-71-72-112-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141 del documento redatto dal "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi", Ing.F.Siligardi (Planning Studio S.r.L.) quale integrazione al documento del 09/02/2013 di Valutazione dei Rischi (V.d.R.) dell'Ente.

ART.7 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione nei casi in cui il soggetto gestore si dovesse rendere responsabile di violazioni significative della stessa mediante comunicazione scritta. L'Associazione avrà facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso da comunicare formalmente all'Ente entro la fine del mese di Novembre di ciascun anno.

ART.8 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione resta responsabile nei confronti dell'Ente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione. In ogni caso, l'Associazione si obbliga a tenere indenne l'Ente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli interventi previsti dalla presente convenzione per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'utilizzo degli immobili. L'Ente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti che l'Associazione attiva nei confronti di terzi.

ART.9 – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

L'Associazione si obbliga a coprire a proprie spese, presso primaria compagnia di assicurazione, i rischi di danneggiamento a persone e cose, comprese i beni, le strutture e i relativi impianti avuti in comodato derivanti da cause connesse all'allestimento ed allo svolgimento delle attività volte al raggiungimento delle finalità statutarie per un valore complessivo stimato in € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00). In tale polizza dovrà essere prevista la condizione dell'esclusione del diritto di rivalsa sulla parte comodante da parte della Compagnia e di conservare tale condizione per tutta la vigenza della polizza. L'Associazione, a richiesta, dovrà esibire copia della quietanza del relativo premio.

L'Associazione dovrà stipulare apposita assicurazione a copertura dei propri aderenti, che prestano la propria opera nell'ambito delle attività connesse alla presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie che possono derivare dallo svolgimento dell'attività in predicato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.10 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

E' fatto divieto di sublocazione, così come semplice cessione a terzi degli immobili oggetto della presente convenzione.

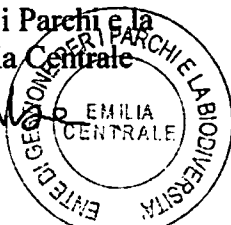
ART.11 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alle interpretazioni e all'esecuzione della presente convenzione, le parti riconoscono la competenza a decidere al Foro di Modena.

ART.12– Spese

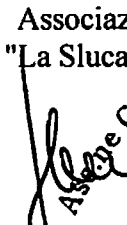
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico dell'Associazione.

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Centrale



M. Vell...

Associazione
"La Slucadora" le "La Slucadora"
Ass. Culturale
Via S. Giacomo
41059 ZOCCA (MO)
C.F. - 94130820361



Agenzia del Territorio
Ufficio provinciale di Modena

Comune di Zocca

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da: Pasini Matteo

Iscritto all'albo: Geometri

Prov. Modena

N. 02818

Comune di Zocca

Sezione:

Foglio: 46

Particella: 160

Protocollo n. MO0165787 del 11/12/2012

Dimostrazione grafica dei subalterni

Tipo Mappale n. 159701 del 23/11/2012 Scala 1 : 500

